



Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

**Spese
giudiziali
Violazioni
tariffarie**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Presidente -	R.G.N. 15573/2025
Dott. CATERINA MAROTTA	- Consigliere -	Cron.
Dott. GUGLIELMO CINQUE	- Rel. Consigliere -	Rep.
Dott. DARIO CONTE	- Consigliere -	Ud. 02/07/2026
Dott. GUALTIERO MICHELINI	- Consigliere -	CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15573-2025 proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
████████████████████;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

- intimato -

2026 avverso la sentenza n. 4052/2024 della CORTE D'APPELLO di
3205 ROMA, depositata il 16/01/2025 R.G.N. 1504/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/07/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatti di causa

1. Con la sentenza n. 4052/2024 la Corte di appello di Roma,
decidendo in sede di rinvio a seguito della ordinanza della
Corte Suprema di cassazione n. 11827/23, ha dichiarato il
diritto di ██████████ ██████████ alla riliquidazione del trattamento



di fine servizio -ex indennità di buonuscita- con inclusione nella base di calcolo dell'indennità ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 in misura integrale e, per l'effetto, ha condannato l'INPS-Gestione INPDAP- al pagamento, in favore del ricorrente, della somma, valutata all'attualità, di euro 41.412,80, oltre accessori. Ha, poi, condannato l'INPS al pagamento di metà delle spese di giudizio, liquidate, per l'intero, quanto al primo grado in euro 2.800,00, quanto al giudizio di appello in euro 3.500,00, in euro 1.700,00 quanto al giudizio di legittimità e in euro 5.000,00 quanto al giudizio di rinvio.

2. Avverso tale decisione [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, relativamente alla regolamentazione delle spese di lite, con due motivi. L'INPS non ha svolto attività difensiva.
3. Il ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 co. 1 e 92 co. 2 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per essere stata disposta la compensazione parziale delle spese dell'intero giudizio, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni che la giustificassero.
2. Il motivo è infondato.

Va premesso che, in tema di spese di lite, il sindacato di legittimità sulla compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste in una verifica in negativo in ragione dell'elasticità che caratterizza il relativo potere giudiziale, giacché la ripetizione di tali spese in favore della parte vittoriosa non costituisce



elemento indefettibile della tutela giurisdizionale (Cass. n. 12327/2026).

Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto di procedere ad una compensazione parziale (in ragione del 50%) delle spese dei diversi gradi di giudizio avendo riguardo, oltre all'andamento complessivo del giudizio, anche alla presenza nel tempo di orientamenti difformi in giurisprudenza.

In punto di diritto, va osservato che tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali, rientra appunto l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa (Cass. n. 6901/2025).

Inoltre, deve precisarsi che la motivazione sulla compensazione delle spese va apprezzata nel suo complesso (Cass. n. 24531/2010) e, con riguardo al caso in esame, nella stessa pronuncia qui impugnata, si dà atto di un precedente di legittimità poi superato da decisioni successive.

Ciò è sufficiente, pertanto, per ritenere la sentenza gravata, che è in linea con i precedenti richiamati, immune dai vizi denunciati.

3. Con il secondo motivo si censura la *"Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91, 1° co., cpc e dei Decreti del Ministero della Giustizia n. 140 del 20.7.2012 (con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 11 e allegata Tabella A), n. 55 del 10.3.2014 (con particolare riferimento agli artt. 4, 5 e allegata Tabella Parametri Forensi) e n. 147 del 13.8.2022 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc (con particolare riferimento all'art. 2 e allegata Nuove Tabelle Parametri*



Forensi), per avere la Corte di appello violato i parametri tariffari previsti dai suddetti decreti ministeriali senza fornire una motivazione congrua e coerente a giustificazione dello scostamento dei valori in essi riportati e senza alcuna indicazione, peraltro, dei decreti applicati”.

4. Il motivo è solo in parte fondato.

È opportuno precisare che parte ricorrente, in relazione al valore della causa compreso nello scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, nello specifico lamenta: a) per il giudizio di primo grado, il mancato adeguamento delle Corte di appello ai valori medi del d.m. n. 140/2012 (pari ad euro 4.500,00), essendo stato liquidato per l'intero la minore somma di euro 2.800,00, senza alcuna specificazione per fasi, per ragioni e per la consistenza della praticata diminuzione; b) per il giudizio di secondo grado, la mancata liquidazione dei valori minimi di cui al d.m. n. 55 del 2014, pari ad euro 4.757,50, essendo stata quantificata per l'intero la somma dovuta in euro 3.500,00; c) per il giudizio di cassazione, la mancata liquidazione dei valori minimi, pari ad euro 2.756,00, di cui al d.m. n. 147/2022, essendo stata quantificata per l'intero la somma dovuta in euro 1.700,00; d) per il giudizio di rinvio, il mancato adeguamento della Corte territoriale ai valori medi, di cui al d.m. n. 147/2022, pari ad euro 9.991,00, essendo stata liquidata per l'intero la minore somma di euro 5.000,00, senza alcuna specificazione per fasi, per ragioni e per la consistenza della praticata diminuzione.

Ciò premesso, per ciò che concerne il denunciato mancato adeguamento ai valori medi, vanno richiamati gli orientamenti giurisprudenziali secondo cui: a) “In tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del



2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass. n. 12537/2019)"; (principio valevole per il primo grado di giudizio); b) "In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. n. 19989/2021)"; c) "In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti



i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti"; (principio valevole per il giudizio di rinvio).

Ne consegue che il giudice, che si discosta dai valori medi senza violare i minimi e massimi tariffari, non ha alcun obbligo di motivazione, essendo insita nella liquidazione la valutazione delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, nonché dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Le censure sul punto di parte ricorrente, che si limitano a rilevare unicamente un difetto di motivazione circa la mancata applicazione dei valori medi, senza alcuna altra specifica contestazione concreta, non sono pertanto meritevoli di accoglimento.

Sono, invece, fondate le doglianze sulla dedotta violazione dei minimi, per il giudizio di secondo grado e di cassazione, perché risulta evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata decisione sia inferiore ai detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dai citati dd.mm., in relazione alle singole fasi processuali.

5. La sentenza gravata va, pertanto, cassata sulla regolazione delle spese del giudizio di secondo grado e di cassazione e, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese, per l'intero, del giudizio di appello in euro 4.757,50 (in luogo di euro 3.500,00) e quelle, sempre per intero, del giudizio di



cassazione in euro 2.756,50 (in luogo di quella di euro 1.700,00), oltre agli esborsi documentati, al rimborso spese forfetario nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, ponendole a carico dell'INPS. Per il resto vanno confermate le statuizioni della pronuncia impugnata.

6. Segue la condanna dell'intimato alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il secondo motivo e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, nei limiti dell'accoglimento e decidendo nel merito, liquida per l'intero le spese del giudizio di appello in euro 4.757,50 e quelle del giudizio di cassazione in euro 2.756,50, oltre agli esborsi documentati, alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, ponendoli a carico dell'INPS. Conferma per il resto le statuizioni della sentenza impugnata. Condanna l'INPS a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.000,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2026

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

